

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Cedolare secca e attività conduttore Sentenza CGT I grado Lecco 20.2.2026, n. 14/1/26	Ai fini dell'applicazione della cedolare secca sugli affitti rileva l'utilizzo dell'immobile a fini abitativi e la qualifica di persona fisica, non esercente un'attività d'impresa / lavoro autonomo da parte del locatore. Non rileva <i>"la natura di impresa del conduttore"</i> .
Indagini bancarie c/c di terzi Ordinanza Corte Cassazione 3.5.2026, n. 12368	È illegittimo l'accertamento basato su indagini bancarie effettuate su c/c intestati a soggetti terzi (nel caso di specie, coniuge) qualora l'Ufficio non provi, anche in via presuntiva, la riconducibilità delle movimentazioni al contribuente oggetto di verifica.
Protocollo riduzione costi POS Comunicato stampa MEF 15.6.2026, n. 67	È stata resa nota la firma di un nuovo Protocollo d'intesa sui pagamenti elettronici che rappresenta il proseguo del percorso avviato nel 2023 per contenere i costi dei POS e aumentare la trasparenza delle condizioni applicate agli esercenti. In particolare il Protocollo: • prevede specifiche offerte promozionali / offerte commerciali per gli esercenti in base all'ammontare del fatturato; • richiede che le predette offerte siano esposte in un formato standardizzato (uguale per tutti, chiaro e confrontabile).
Riduzione canoni locazione Ordinanza Corte Cassazione 23.6.2026, n. 21394	Ai fini dell'opponibilità, all'Amministrazione finanziaria, dell'accordo di riduzione del canone di locazione, è necessaria la prova della relativa efficacia. A tal fine, posto che la scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta all'obbligo di registrazione, <i>"operando piuttosto sul piano probatorio quale mezzo tipico per attribuire data certa all'atto"</i> , la data certa di efficacia della riduzione può comunque essere provata anche <i>"mediante fatti diversi dalla registrazione"</i> .
Rottamazione-quinquies e comunicazione somme dovute Comunicato stampa Agenzia Entrate-Riscossione 23.6.2026	È stata resa nota la messa a disposizione, a favore dei soggetti che hanno presentato la domanda di adesione alla c.d. "rottamazione-quinquies", della Comunicazione dell'esito della richiesta (accoglimento / rigetto). Nella Comunicazione di accoglimento è riportato un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi dovuti e le scadenze di versamento delle rate. Sono allegati i moduli relativi al versamento delle prime 10 rate.

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO CARO PETROLIO TER" DOPO LA CONVERSIONE

Sulla G.U. 27.6.2026, n. 147 è stata pubblicata la Legge n. 113/2026 di conversione del DL n. 63/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio ter". In sede di conversione:

- sono state trasfuse le disposizioni contenute nel DL n. 89/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio quater”;
- oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state apportate ulteriori novità, di seguito esaminate.

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

A favore delle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t esercitata da:

- persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per c/terzi;
- persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

l'art. 3, DL n. 33/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio” riconosce (nel limite massimo di € 300 milioni) un **contributo**, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla **maggior spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026** rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno rilevato dal Ministero dell'Ambiente.

Come disposto dall'art. 2, comma 1, lett. a), DL n. 89/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio quater” l'agevolazione è stata **estesa anche agli acquisti del mese di giugno 2026**.

In sede di conversione a seguito dell'abrogazione del DL n. 89/2026, la predetta modifica è **stata trasfusa** nel comma 1 dell'art. 1-ter del Decreto in esame.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile in **compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Non operano i seguenti limiti:

- € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di **aiuti di Stato**;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le modalità attuative per la concessione del contributo sono demandate al Ministero dei Trasporti.

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio / benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, l'art. 8-ter, DL n. 38/2026, c.d. “Decreto Fiscale”, riconosce alle **imprese agricole**:

- a **parziale compensazione dei maggiori oneri** sostenuti per l'acquisto di gasolio / benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;

In sede di conversione del citato DL n. 38/2026 è stato previsto che il contributo è riconosciuto a parziale compensazione anche dei maggiori oneri sostenuti per il **riscaldamento delle serre** destinate alla coltivazione di piante orticole;

- un **contributo straordinario**, sotto forma di credito d'imposta, **fino al 20%** della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato a **marzo 2026**, comprovato dalle relative fatture, al netto IVA (nel limite massimo di € 90 milioni).

Come disposto dall'art. 2, comma 2, DL n. 89/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio quater" l'agevolazione è stata **estesa anche agli acquisti dei mesi di aprile e maggio 2026**.

In sede di conversione a seguito dell'abrogazione del DL n. 89/2026, la predetta modifica è **stata trasfusa** nel comma 2 dell'art. 1-ter del Decreto in esame.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile **in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline). A tal fine:
 - non **operano** i seguenti limiti:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
 - **non opera la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di **aiuti di Stato**;
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le modalità attuative per la concessione del contributo sono demandate al Ministero dell'Agricoltura.

CARO FERTILIZZANTI AGRICOLI

Con l'intento di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli l'art. 2, comma 3, DL n. 89/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio quater" riconosce (nel limite massimo di € 40 milioni) un credito d'imposta **fino al 30% degli acquisti di fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026**, comprovato dalle relative fatture (al netto IVA).

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile **in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline). A tal fine:
 - **non operano** i seguenti limiti:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
 - **non opera la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di **aiuti di Stato**;
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le modalità attuative per la concessione del contributo sono demandate al Ministero dell'Agricoltura.

In sede di conversione a seguito dell'abrogazione del DL n. 89/2026, le citate disposizioni sono **state trasfuse** nei commi da 3 a 6 dell'art. 1-ter del Decreto in esame.

DOMANDA "CARO PETROLIO" AUTOTRASPORTATORI

In base all'art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed al DPR n. 277/2000, a favore degli **esercenti l'attività di autotrasporto merci**, sia in c/proprio che per c/terzi, è riconosciuto uno specifico beneficio, c.d.

“caro petrolio”, connesso con il consumo di carburante per veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. Il credito in esame può essere **utilizzato in compensazione** tramite il mod. F24 (codice tributo “6740”) oppure **richiesto a rimborso**.

Con la modifica dell’art. 24-ter, comma 5, D.Lgs. n. 504/95 ad opera dell’art. 2, comma 7, DL n. 89/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio quater” è previsto:

- che il credito è riconosciuto in compensazione entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto per effetto del Provvedimento di accoglimento / decorso del termine di 30 giorni (in luogo di 60 giorni) dal ricevimento della domanda;
- l’obbligo di presentazione **esclusivamente in forma telematica** della domanda (a decorrere dall’1.10.2026) per il riconoscimento del credito in esame mediante compensazione.

In sede di conversione a seguito dell’abrogazione del DL n. 89/2026, la citata disposizione è **stata trasfusa** nel comma 7 dell’art. 1-ter del Decreto in esame.

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA / FORFETARI

L’art. 6, DL n. 89/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio quater” ha “concesso” la **proroga del termine di versamento** delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2026.

La proroga è fissata al 20.7.2026, con la possibilità di versamento entro i successivi 30 giorni con la **maggiorazione**, che quest’anno è fissata allo **0,80%**. Di fatto, la “consueta” maggiorazione, stabilita negli anni passati nella misura dello 0,40%, è stata raddoppiata!

Lo slittamento dei termini di versamento in esame:

- **è riconosciuto (soltanto) ai soggetti** “interessati” dall’applicazione degli **ISA**. La proroga riguarda anche:
 - i contribuenti **forfetari / minimi**;
 - i soggetti nei cui confronti sussiste una **causa di esclusione** dagli ISA;
 - i **soggetti che partecipano** a società / associazioni / imprese **“interessate” dagli ISA**.



Per i **soci di srl “non trasparenti”** (soggetti ISA), tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, spetta **esclusivamente per il versamento dei contributi previdenziali**.

Con riferimento ai soggetti che usufruiscono della proroga i versamenti possono essere effettuati:

- **entro il 20.7.2026**, senza alcuna maggiorazione;
- **dal 21.7 al 20.8.2026** (considerata l’operatività anche della c.d. “Proroga di Ferragosto”), con la **maggiorazione dello 0,80%**;
- **non è applicabile** da parte di:
 - persone fisiche “private”, per le quali il versamento va effettuato:
 - entro il 30.6.2026, senza alcuna maggiorazione;
 - dall’1.7 al 30.7.2026, con la maggiorazione dello 0,40%;
 - soggetti **“non interessati” dagli ISA** (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).

Per le **società di capitali** con esercizio coincidente con l’anno solare, la proroga dei versamenti al 20.7.2026 (20.8 + 0,80%):

- opera in caso di **approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio** (seconda convocazione);
- può essere usufuita **anche** in caso di **utilizzo del maggior termine di 180 giorni**, previsto dal Codice Civile, per l’approvazione del bilancio, a condizione che la stessa avvenga nel corso del mese di maggio.

In caso di approvazione del bilancio nel mese di giugno (caso più frequente) la proroga non opera considerato che la scadenza (ordinaria) è fissata al 30.7 / 31.8.2026 (il 30.8 cade di domenica) + **maggiorazione 0,40%**.

Possono usufruire della proroga:

- il **saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2025 e l'acconto 2026 IRPEF / IRES / IRAP**;
- i versamenti dovuti a titolo di:

- **addizionali IRPEF**
- **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS)
- **cedolare secca**
- **acconto del 20%** per i redditi a tassazione separata
- **IVIE / IVAFE**
- **Flat Tax incrementale 2025** soggetti ISA che hanno aderito al CPB
- **imposta sostitutiva affrancamento riserve in sospensione d'imposta** ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024 e, in particolare:
 - seconda rata affrancamento riserve presenti nel bilancio 2023 - 2024
 - prima rata affrancamento riserve presenti nel bilancio 2024 - 2025
- **IVA maggiori ricavi / compensi 2025** per migliorare punteggio affidabilità ISA
- **diritto CCIAA 2026**



Merita evidenziare, infine, che **non usufruisce della proroga** e pertanto resta **stabilito al 30.6.2026**, in quanto scadenza "fissa" e non collegata ai termini di versamento delle imposte sui redditi, il versamento della seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva dovuta per **l'estromissione dell'immobile strumentale** dell'imprenditore individuale con effetto dall'1.1.2025 prevista dalla Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025).

In sede di conversione le disposizioni contenute nell'art. 6, DL n. 89/2026, a seguito dell'abrogazione dello stesso, sono state trasfuse nell'art. 1-sexies, commi 1 e 2 del Decreto in esame.

"ROTTAMAZIONE-QUINQUIES" ENTI LOCALI

Nell'ambito del DL n. 38/2026, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore con l'art. 10-quinquies ha esteso la "**rottamazione-quinquies**" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) **ai tributi locali (IMU, Tari)**.

In particolare è stata riconosciuta la **definizione agevolata dei debiti**, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati nel **periodo 1.1.2000 - 31.12.2023** agli Agenti della riscossione da parte di **Regioni / Enti locali** (Province / Comuni, ecc.) che, nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, prevedano la relativa applicazione alle proprie entrate.

In sede di conversione del Decreto in esame con la modifica del citato art. 10-quinquies è stato **rivisto il calendario** collegato alla "rottamazione-quinquies".

In particolare:

- gli Enti locali devono **adottare** e pubblicare sul proprio sito Internet, **entro il 31.7.2026 (in luogo del 30.6)**, i Provvedimenti per l'applicazione della "rottamazione-quinquies" alle proprie entrate;
- ai fini della definizione agevolata il soggetto interessato deve:
 - manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita **dichiarazione da presentare dal 16.10 al 15.12.2026 (in luogo dal 16.9 al 31.10)**, con le modalità che saranno rese note entro il 15.10;
 - **versare le somme dovute**:
 - in **unica soluzione entro il 31.3.2027 (in luogo del 31.1.2027)**;

- in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (con un minimo di € 100), di cui le prime 5 scadenti il 31.3, 31.5, 31.7, 30.9, 30.11 del 2027 e dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2028.

Dall'1.4.2027 sulle rate sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**.

L'Agente della riscossione:

- **dal 15.10.2026** rende disponibili sul proprio sito Internet i dati necessari per individuare i carichi definibili;
- **entro il 28.2.2027** comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché la data della relativa scadenza.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la predetta dichiarazione, sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione (al 31.1.2027 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate).

ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA "CARO PETROLIO"

In sede di conversione il credito d'imposta previsto dall'art. 3, comma 1, DL n. 33/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio" a favore delle imprese di autotrasporto, commisurato alla **maggior spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile maggio e giugno 2026** (sopra esaminato), è stato esteso alle imprese:

- esercenti l'**attività di trasporto di persone** svolta da:
 - Enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. n. 422/97;
 - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. n. 285/2005;
 - imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/97;
 - imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento UE n. 1073/29;
- esercenti l'attività di trasporto di cui alla Legge n. 218/2003 in materia di **noleggio di autobus con conducente** utilizzando veicoli Euro V e VI.

SCADENZARIO

Mese di Luglio

Mercoledì 15 luglio

CPB 2025-2026
SANATORIA 2019-2023

Versamento quinta rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell'1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine di beneficiare della sanatoria 2019-2023.

Giovedì 16 luglio

IVA
LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.

IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per: • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti fino al 2017 deliberati dal 2023 / prodotti dal 2018.
MOD. F24/770	Versamento delle ritenute / trattenute operate a giugno: • su redditi di lavoro dipendente e assimilati; • su redditi di lavoro autonomo; • dal condominio (4%) per prestazioni da contratti d'appalto / d'opera; con comunicazione dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770. Tale modalità interessa i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2025 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2027.
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a giugno da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
INPS AGRICOLTURA	Versamento prima rata 2026 contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
Lunedì 20 luglio	
MOD. REDDITI 2026 PERSONE FISICHE PROROGA SOGGETTI ISA	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: • saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);

	• IRPEF (saldo 2025 e primo acconto 2026); • Flat tax incrementale CPB; • imposta sostitutiva regime forfetario (saldo 2025 e primo acconto 2026); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2025); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2025 e acconto 2026); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • cedolare secca (saldo 2025 e primo acconto 2026); • IVIE (saldo 2025 e primo acconto 2026); • IVAFE (saldo 2025 e primo acconto 2026); • imposta sostitutiva crypto-attività (saldo 2025 e primo acconto 2026); • contributi IVS (saldo 2025 e primo acconto 2026); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2025 e primo acconto 2026).
MOD. REDDITI 2026 SOCIETÀ DI PERSONE PROROGA SOGGETTI ISA	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: • saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) in unica soluzione per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
MOD. REDDITI 2026 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI PROROGA SOGGETTI ISA	Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, i versamenti relativi a: • saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2025 e primo acconto 2026); • Flat tax incrementale CPB; • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2025 e primo acconto 2026); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) in unica soluzione per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
MOD. IRAP 2026 PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026 PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento diritto CCIAA dovuto per il 2026 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).
MOD. REDDITI 2026 MOD. IRAP 2026 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI) PROROGA SOGGETTI ISA	Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva entro il mese di maggio), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2025 e primo acconto 2026); • Flat tax incrementale CPB; • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2025 e primo acconto 2026); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2024). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
ISA ADEGUAMENTO PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2025 indicati nel mod. REDDITI 2026 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA BILANCIO 2023 E 2024 PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento seconda rata imposta sostitutiva dovuta (10%), di max 4, per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2023 - 2024 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024.
AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA BILANCIO 2024 E 2025 PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%), di max 4, per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2024 - 2025 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, riproposta dalla Finanziaria 2026.
CREDITO D'IMPOSTA "CARO PETROLIO" IMPRESE DELLA PESCA	Presentazione alla Direzione Generale Pesca Marittima e Acquacoltura (PEMAC), tramite l'apposita piattaforma, della domanda per il credito d'imposta connesso agli acquisti di carburante dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

Giovedì 23 luglio

MOD. 730/2026	Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dal 21.6 al 15.7: • consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4.
----------------------	---

Lunedì 27 luglio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) / secondo trimestre (soggetti trimestrali).
--	--

Giovedì 30 luglio

MOD. REDDITI 2026 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40% , relativi a: • saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2025 e primo acconto 2026); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2025); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2025 e acconto 2026); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • cedolare secca (saldo 2025 e primo acconto 2026); • IVIE (saldo 2025 e primo acconto 2026); • IVAFE (saldo 2025 e primo acconto 2026); • imposta sostitutiva crypto-attività (saldo 2025 e primo acconto 2026); • contributi IVS (saldo 2025 e primo acconto 2026); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2025 e primo acconto 2026).
MOD. REDDITI 2026 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40% , relativi a: • saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) in unica soluzione per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
MOD. REDDITI 2026 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE NON	Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 gg. e che hanno approvato il bilancio nel mese di maggio), con la maggiorazione dello 0,40% , i versamenti relativi a:

BENEFICIANO DELLA PROROGA	• saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2025 e primo acconto 2026); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2025 e primo acconto 2026); • imposta sostitutiva 18% + 3 (IRAP) in unica soluzione per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
MOD. IRAP 2026 SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026 SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , diritto CCIAA dovuto per il 2026 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).
AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA BILANCIO 2023 E 2024 SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , seconda rata imposta sostitutiva dovuta (10%), di max 4, per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2023 - 2024 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024.
AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA BILANCIO 2024 E 2025 SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% , prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%), di max 4, per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2024 - 2025 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, riproposta dalla Finanziaria 2026.

Venerdì 31 luglio

MOD. REDDITI 2026 MOD. IRAP 2026 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)	Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2025 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2025 e primo acconto 2026); • Flat tax incrementale CPB; • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2025 e primo acconto 2026); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2025 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2024). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di giugno relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. IVA TR per il rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre.
IVA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE REGIME FRANCHIGIA UE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione del secondo trimestre relativa alle cessioni / prestazioni effettuate in Italia / altri Stati UE da parte dei soggetti che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati UE.

IVA CORRISPETTIVI RICARICHE VEICOLI ELETTRICI	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l'identificazione del cliente) del mese di giugno.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE MENSILI / TRIMESTRALI	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di giugno / secondo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane della domanda relativa al secondo trimestre per il rimborso / utilizzo in compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.
CPB 2024-2025 SANATORIA 2018-2022	Versamento diciassettesima rata (di max 24), maggiorata degli interessi legali (2% per il 2025, 1,6% dal 2026) decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.
COLLEGAMENTO RT-POS	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'abbinamento RT-POS attivati nel mese di maggio.
ROTTAMAZIONE-QUATER	Versamento tredicesima rata (di max 18) di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione-quater". È riconosciuta la "tolleranza" di 5 giorni e pertanto il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 5.8.2026.
RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE-QUATER	Versamento quinta rata (di max 10) di quanto dovuto per la riammissione alla c.d. "rottamazione-quater" da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda al 30.6.2023 e che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto. È riconosciuta la "tolleranza" di 5 giorni e pertanto il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 5.8.2026.
ROTTAMAZIONE-QUINQUES	Versamento unica soluzione / prima rata bimestrale (di max 54) di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione-quinques". È riconosciuta la "tolleranza" di 5 giorni per il versamento dell'"unica rata" e pertanto lo stesso è considerato tempestivo se effettuato entro il 5.8.2026.
COMUNICAZIONE COMPLETAMENTO INVESTIMENTI "INDUSTRIA 4.0" PRENOTATI 2025	Presentazione al GSE, tramite l'apposita piattaforma, della comunicazione di completamento da parte delle imprese che entro il 30.6.2026 hanno ultimato investimenti in beni strumentali nuovi "prenotati" entro il 31.12.2025 (con accettazione ordine da parte del venditore e pagamento acconto almeno pari al 20%) per i quali spetta il credito d'imposta "Industria 4.0".